



SITO WEB

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Il dirigente: dott. Mario TRIFILETTI

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del **secondo ciclo** di istruzione (loro indirizzi PEO)

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del **primo ciclo** di istruzione (loro indirizzi PEO)

ISTITUTO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
PEZZE DI GRECO (BR)

Arrivato
Prof. n. 2534 Cat. IV.10

Dirigenti UU. AA. TT. della Regione Puglia (loro indirizzi PEO)

Dirigenti Tecnici USR Puglia (loro indirizzi PEO)


sito web dell'USR per la Puglia

OGGETTO: Esami di Stato 2022 del 1° e 2° ciclo di istruzione – **misure precauzionali.**

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si trasmette la nota del M. I. - *Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio con prot.n. 0024671 del 17/06/2022, con la quale si forniscono indicazioni operative sulle misure di contrasto alla diffusione del virus da adottare durante lo svolgimento degli esami di Stato.

Allegato: nota MI prot. 828/2022.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti



Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie secondarie di I e II grado per il tramite degli USR competenti per territorio

e p.c.

Al Ministero della Salute
seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Alle organizzazioni sindacali del Comparto e dell'Area Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali

La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Infatti, dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell'ambito di una decretazione d'urgenza, un'apposita disposizione normativa che rimuove l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato l'ordinanza del 15 giugno che, all'art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: *“Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la*



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Sentito il Ministero della salute, si precisa, inoltre, quanto segue.

I locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, tenuto conto dell'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. Al riguardo si richiama l'opportunità, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell'edificio scolastico, di prevedere percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.

Si precisa altresì che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani. Viene altresì assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione delle prove d'esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.